

TI_GERICHTE 12.2025.22 vom 21. Juli 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-07-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2025.22

FR: TI_GERICHTE 12.2025.22 du 21 juillet 2025

IT: TI_GERICHTE 12.2025.22 del 21 luglio 2025

Regeste

Contratto di compravendita - pagamento del prezzo - difettosità della cosa compravenduta - recesso

Erwägungen

E. 1

L'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, i termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso specifico, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore della convenuta il 22 gennaio 2025 (tracciamento dell'invio n. _____, agli atti), di modo che l'appello depositato il 21 febbraio 2025 (timbro postale sulla busta d'invio) – ultimo giorno utile – si rivela, sotto questo profilo, ricevibile. Tempestiva è inoltre pure la risposta all'appello 29 aprile 2025.

E. 2

Nella decisione impugnata il Pretore, rilevata l'assenza di prove in merito all'ordinazione dei termometri, per quel che era delle mascherine ha operato una distinzione tra quelle igieniche e le KN95. Relativamente alle prime egli ha accertato che a fronte di un ordinativo di 10'000 pezzi la convenuta ne aveva ritirate in due tempi solo 7'000 sicché le 3'000 mascherine mai prese in consegna andavano pagate. Quanto alle seconde, il Pretore ha appurato – quale circostanza non contestata e in parte documentata – il ritiro di 15'000 pezzi complessivi: 5'000 il 23 (recte : 24) aprile 2020 (doc. B), 6'000 il 30 aprile 2020 (doc. B) e 4'000 il 5 maggio 2020 (doc. D). A fronte di un'ordinazione di 20'000 pezzi, l'attrice rivendicava quindi il pagamento delle 5'000 mascherine non ritirate per un importo complessivo di EUR 12'116.25. Quanto alla obiezione della convenuta secondo cui nulla era dovuto siccome l'attrice avrebbe violato il contratto fornendo mascherine diverse da quelle ordinate e volute, rispettivamente sprovviste della necessaria certificazione, per il primo giudice l'ordine di cui al doc. A era chiaro nel descrivere la tipologia di mascherine (KN95) e, al momento in cui era stato effettuato, la convenuta sapeva o non poteva ignorare che i produttori cinesi avevano interrotto la produzione con la doppia dicitura KN95/FFP2 abbandonando la prassi precedente. Nella replica – ha proseguito il Pretore – l'attrice aveva infatti ben spiegato che le parti si erano incontrate il 10 aprile 2020 proprio per discutere di questo cambiamento deciso dai produttori cinesi, circostanza che era rimasta incontestata da parte della convenuta e che aveva trovato sostanziale conferma nelle dichiarazioni rese da M_____ D_____ (per la convenuta) e L_____ S_____ (azionista totalitario dell'attrice). La convenuta non era invece riuscita a provare che le parti, nelle loro trattative

precontrattuali, avessero sempre parlato di mascherine FFP2 e si fossero intese che esse avrebbero dovuto beneficiare di una certificazione. L'ordine era chiaro e si riferiva alle mascherine KN95 le quali, nell'urgenza pandemica, potevano ancora essere commercializzate, come in effetti era anche avvenuto in parte. Che poi la " fattura proforma " del 15 aprile 2020 riportasse la dicitura " Disposable respirator NK95/FFP2 " si doveva a un refuso di precedenti ordini, come aveva spiegato in maniera credibile l'attrice. E comunque la forza attribuibile a tale indicazione non era comparabile a quella derivante dall'oggetto dell'ordinazione e dai termini in cui essa era avvenuta. A ciò si aggiungeva che la convenuta, pur sapendo che le mascherine che andava ad acquistare non portavano più la denominazione KN95/FFP2, non aveva mai eccepito alcunché, ritirando anche parte della merce senza obiezioni e procedendo pure a smerciarla. Per quanto atteneva alla tematica delle certificazioni, poi, era possibile che gli interessati, in quel periodo concitato, avessero sottovalutato la questione, rispettivamente fossero partiti dal presupposto che anche le mascherine KN95 avrebbero potuto essere rivendute senza problemi e avessero scoperto solo in un secondo tempo che così non era. Sta di fatto che gli utili e i rischi della cosa erano passati al compratore con il perfezionamento del contratto (art. 185 CO), sicché l'obiezione della convenuta mancava di consistenza. Né mutava alcunché al riguardo lo scritto 4 maggio 2020 della convenuta che al limite attestava gli sforzi profusi a posteriori per rimediare al problema nel frattempo sopraggiunto delle certificazioni. L'istruttoria aveva infatti dimostrato che la compratrice era informata del cambiamento imposto dai produttori cinesi e aveva accettato che venissero fornite mascherine KN95 che poi del resto ha in parte ritirato e pagato. Ne ha desunto così il primo giudice che l'attrice aveva diritto a ricevere EUR 52'557.60, di cui EUR 48'465.- per le 20'000 mascherine KN95 (a EUR 2.25 l'una, più IVA) ed EUR 4'092.60 per le 10'000 mascherine igieniche (a EUR 0.38 l'una, più IVA), da cui andavano dedotti gli acconti versati di EUR 28'623.93. Onde una pretesa residua di EUR 23'933.67 più interessi di mora dall'indomani dell'interpellazione, intervenuta il 25 marzo 2022 (doc. D).

E. 3

L'atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L'appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì – seguendo l'impostazione del primo giudice - deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l'irricevibilità delle medesime (STF 4A_213/2023 del 9 ottobre 2023 consid. 4.3). Nel caso concreto, l'atto di appello soddisfa solo in parte queste esigenze formali. In particolare, il punto n. 1 (memoriale, pag. 3 a 6) è la trascrizione (" copia e incolla ") del memoriale conclusivo (pag. 2 a 5). In tale misura (come per altro era già stato ricordato di recente al patrocinatore dell'appellante nelle sentenze inc. 12.2021.14 del 26 agosto 2021 e 12.2022.171 del 24 luglio 2023, consid. 3) l'appello si rivela d'acchito irricevibile e sfugge a ogni disamina (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1).

E. 4

Litigiosa rimane in questa sede la valutazione relativa alle " mascherine KN95 'cinesi' " (memoriale, pag. 7). In una prima censura l'appellante sembra dolersi di una carente motivazione – da lei reputata " misteriosa " – della decisione pretorile in merito al fatto che

le parti si sarebbero intese sulla fornitura di 20'000 mascherine KN95 "cinesi" (loc. cit.). Basta tuttavia leggere pag. 4 della decisione pretorile (testé riportata, v. sopra, consid. 2) per ritrovare l'argomentazione su cui si è fondato il Pretore per ammettere l'accordo delle parti circa la fornitura delle 20'000 mascherine KN95. Senza contare che l'appellante medesima si immagina " per deduzione " che il Pretore abbia tratto il suo convincimento dall'ordine di cui al doc. A (loc. cit., pag. 8).

E. 5

Ma anche nella misura in cui riduce quell'ordine a una semplice e sbrigativa conferma finale di una serie di – non meglio precisati e documentati – accordi stabiliti in precedenza e obietta che l'attrice, dopo l'ordine di cui al doc. A, aveva emesso una fattura che verteva su 20'000 mascherine " KN95/FFP2 " (doc. 1), l'appellante sorvola completamente sulla motivazione pretorile (decisione impugnata, pag. 4). Da un lato essa perde di vista che l'accenno nella fattura proforma del 15 aprile 2020 era stato qualificato come un verosimile refuso di precedenti ordini e che la situazione era cambiata alla luce di quanto tematizzato all'incontro del 10 aprile 2020 in merito all'interruzione della produzione cinese con la doppia dicitura " KN95/FFP2 ". Dall'altro la convenuta non considera la constatazione secondo cui essa non aveva provato che le parti avessero sempre parlato, nelle trattative precontrattuali, delle mascherine FFP2 e si fossero intese sul fatto che esse dovevano beneficiare di una certificazione. Poco importa al riguardo il " banalissimo (quanto inefficace, ndr) esempio " - per riprendere la terminologia dell'appellante (memoriale, pag. 8) - riproposto dalla medesima a sostegno della propria posizione concernente la vendita di 1000 pennarelli indelebili neri e di 500 penne biro blu di cui al momento della conferma non si accenna più al colore pur essendo esso noto alle parti.

E. 6

L'appello non è destinato a miglior sorte neppure ove cerca di ridimensionare la tesi del refuso nel doc. 1 come una " sgangherata argomentazione 'dell'ultima spiaggia' proposta dal proprietario – L_____ S_____ " (memoriale, pag. 9). L'appellante fa carico al Pretore di non avere considerato che il refuso si era in realtà ripetuto anche nelle successive fatture di cui ai doc.

E. 8

L'appellante fa valere che se anche – come aveva dichiarato il suo titolare M_____ D_____ – essa si era dovuta risolvere ad accettare quanto fornitole, ciò era avvenuto con la precisazione che "la certificazione era essenziale e doveva esserci ", intendendosi con essa la certificazione CE o l'autorizzazione speciale rilasciata dalla SECO – recte : da S_____ S_____ (v. Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus del 19 giugno 2020; RS 818.101.24) – che sarebbe stata indispensabile per permettere di rivendere le mascherine KN95. La convenuta rileva al proposito che la questione centrale della controversia non era se essa avesse ordinato mascherine KN95/FFP2 oppure mascherine KN95 "cinesi" bensì se queste ultime fossero provviste di una valida certificazione CE oppure di una speciale autorizzazione che le rendesse commerciabili in Svizzera (memoriale, pag. 11 seg.). L'appellante argomenta – come se si trovasse ancora davanti al giudice di prima sede – a ruota libera, ma non si confronta con la motivazione del Pretore. Essa trascura che trattare un appello non significa rifare il processo ma verificare se la decisione impugnata resiste alla critica. Ora, il Pretore ha spiegato come il problema delle certificazioni non si sia posto subito al momento della conclusione del contratto – e quindi

con il trasferimento degli utili e rischi della cosa acquistata (art. 185 CO) – ma sia sopraggiunto solo in seguito, sicché poco importavano gli sforzi intrapresi a posteriori per rimediare (decisione impugnata, pag. 4 seg.). Se non che l'appellante non si confronta con tale argomentazione, di modo che al riguardo non occorre attardarsi.

E. 9

Per le medesime ragioni testé esposte, si rivelano senza rilievo anche le considerazioni addotte dalla convenuta a sostegno dell'attivazione immediata (già il 28 aprile [doc. 17] e poi ancora il 4 maggio 2020 [doc. 18]), da parte sua, per l'ottenimento di un certificato di conformità delle mascherine in questione, in merito al rimprovero mosso alla controparte di avere messo in atto dei goffi tentativi per consegnarle dei certificati " farlocchi " e in relazione alle dichiarazioni scritte (doc. 4, 20) da parte della F_____ SA di B_____ che doveva provvedere alle operazioni di esportazione in Italia delle mascherine destinate alla A_____ Srl (memoriale, pag. 12 a 15). Contrariamente all'opinione dell'appellante, la mancata disamina di tali obiezioni da parte del Pretore non è censurabile.

E. 10

Sulla scorta degli accertamenti pretorili rimasti senza efficace contestazione, il giudizio impugnato può così senz'altro essere condiviso, le parti essendosi intese sull'acquisto di un determinato oggetto (almeno nella sua specie: le mascherine KN95) a prescindere dall'esistenza – a quel momento – di determinati certificati di controllo (CE o equivalenti), a dimostrazione del fatto che alla stipula del contratto la loro esistenza non costituiva per esse un elemento determinante (in questo senso cfr. Handelsgericht di Zurigo HG200162 del 30 agosto 2021 consid. 2.5.1).

E. 11

Ma quand'anche per denegata ipotesi si volesse seguire la tesi della convenuta della fornitura di merce differente da quella ordinata (v. memoriale, pag. 10), l'appellante trascura che in tal caso, avendo il venditore consegnato una cosa che non corrispondeva (per quantità o qualità) alla specie pattuita, la fattispecie si connoterebbe – stando alla dottrina dominante (v. Honsell in: Basler Kommentar, OR I, 7 a edizione, n. 3 ad art. 206 CO: Hohl in: Commentaire romand, CO I, 3^a edizione, n. 6 ad art. 71 CO) – come un inadempimento contrattuale (aliud) e non come un non corretto adempimento (peius), di modo che troverebbero applicazione gli art. 97 segg. CO ma non le norme sulla garanzia per difetti (art. 197 segg. CO). E in tale eventualità, persistendo la pretesa di adempimento, la convenuta non avrebbe potuto recedere – oltretutto in maniera solo parziale – dal contratto ("memoriale, pag. 15: " Inutile dire che l'appellante [...] ha lasciato perdere tutto e tagliato definitivamente i ponti [...], rifiutando di prendersi in carico ulteriori mascherine ") senza procedere – previa messa in mora – secondo le modalità dell'art. 107 CO. Alle quali l'appellante non accenna nemmeno di scorcio. E non essendo dimostrati i presupposti per un recesso, se ne deve concludere che il contratto sarebbe rimasto in essere anche nell'ipotesi della consegna di un aliud (in questo senso cfr. Handelsgericht di Zurigo HG200162 del 30 agosto 2021 consid. 2.5.2). Anche sotto questo aspetto l'appello è dunque destinato all'insuccesso.

E. 12

Da ultimo l'appellante obietta che delle " finte " mascherine KN95 essa può essere chiamata a rispondere solo per l'unico lotto di 5'000 pezzi ritirato che è riuscita a rivendere prima che si ponesse il problema delle certificazioni. Nulla potrebbe invece esserle richiesto per le

altre 15'000 mascherine (KN95) che non sono mai state ritirate (memoriale, pag. 19). Così facendo, la convenuta si limita a esporre una propria personale versione dei fatti ma non si confronta con l'argomentazione del primo giudice secondo cui essa aveva ritirato 5'000 pezzi il 23 (recte : 24) aprile 2020, 6'000 pezzi il 30 aprile 2020 e 4'000 pezzi il 5 maggio 2020, precisando che " il ritiro parziale della merce come qui riassunto non è contestato " oltre che in parte documentato (doc. B, D, F; decisione impugnata, pag. 2). Orbene, l'appellante non discute la mancata contestazione in prima sede di tale circostanza, sicché la questione potrebbe già esaurirsi in questi termini, l'appello rivelandosi al riguardo irricevibile per difetto di motivazione. A parte ciò, l'appellante neppure spiega perché l'accertamento pretorile sarebbe erroneo. Per tacere del fatto che l'avvenuto ritiro di un unico lotto di 5'000 pezzi e il mancato ritiro delle restanti 15'000 mascherine KN95 contrasta pure con l'interrogatorio del proprio titolare M_____ D_____ (verbale 18 luglio 2024, pag. 3: " Mi viene chiesto di spiegare come mai, essendomi reso conto della mancanza della certificazione dopo il ritiro del primo lotto, ho proceduto ad altri due ritiri di merce ").

E. 13

Ciò posto, considerato che la convenuta non contesta più di essere debitrice per le 10'000 mascherine chirurgiche, né revoca in dubbio il prezzo unitario di queste ultime (EUR 0.38, più IVA) come pure di quelle KN95 (EUR 2.225, più IVA), l'importo calcolato dal primo giudice per le 20'000 mascherine KN95 (EUR 48'465.-) e per le 10'000 mascherine igieniche (EUR 4'092.60) va confermato. E non essendo l'ammontare degli acconti accertati dal Pretore (EUR 28'623.93) più censurato in questa sede (v. replica 9 maggio 2025, pag. 11), la decisione di condannare la convenuta al pagamento di EUR 23'933.67 merita tutela.

E. 14

Se ne conclude che l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) che rifonderà all'appellata un'adeguata indennità per ripetibili. Il valore litigioso, determinante per un eventuale ricorso al Tribunale federale, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello 21 febbraio 2025 della AO2 – AO1 è respinto. 2. Le spese processuali della procedura di appello, di fr. 2'500.-, sono a carico dell'appellante che rifonderà alla controparte fr. 2'500.- per ripetibili di seconda sede. 3. Notificazione: - _____ ; - avv. PA1 , via G_____ B_____ , L_____ . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente

Il cancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).